

Debutterà di domenica una delle leggi più discusse (e attese) degli ultimi anni. Dopo il lungo lavoro parlamentare (soprattutto nel primo passaggio al Senato) caratterizzato dalla ricerca di un compromesso tra le varie anime della maggioranza che ha portato allo stralcio del capitolo step child adoption, la "Cirinnà" (dal nome della relatrice a Palazzo Madama, la senatrice democratica Monica Cirinnà) è finalmente legge dello Stato: sarà ricordata da ora in poi come legge 76/2016. La pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» fa scattare anche il conto alla rovescia per l'entrata in vigore: le nuove regole su unioni civili e convivenze di fatto si applicheranno a partire dal 5 giugno 2016. Proviamo a riepilogare le principali novità.

DIRITTI

L'avvio dell'unione civile

A differenza del matrimonio non ci sono pubblicazioni. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce attraverso una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni, ma a differenza del matrimonio non ci saranno formule particolari. L'ufficiale di stato civile dovrà compilare un certificato che dovrà contenere i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale scelto e la residenza delle parti. Nel documento saranno contenuti anche i dati anagrafici dei due testimoni scelti dalla coppia e verrà poi registrato nell'archivio di stato civile.

I diritti dei partner dell'unione

I partner dell'unione civile possono infatti essere riconosciuti come veri e propri coniugi in caso di malattia e ricovero e perfino in caso di morte. In questa circostanza, inoltre, il partner superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr (Trattamento Fine Rapporto) dell'altro e anche all'eredità nella stessa quota prevista per i coniugi di un matrimonio.

Stesso discorso sotto il profilo economico: alle coppie unite civilmente si applicherà il regime della comunione dei beni, sempre che non optino espressamente per la separazione dei beni.

I partner devono contribuire ai bisogni comuni in relazione alla propria capacità lavorativa (professionale o casalinga). Se c'è la volontà, si può anche scegliere il cognome di uno dei due partner.

Se uno dei due partner muore l'altro ha diritto al Tfr e anche alla pensione di reversibilità.

La fine dell'unione: subito il divorzio senza la separazione

Per scrivere la parola fine a un'unione civile basterà che anche uno solo dei due partner presenti una comunicazione all'ufficiale di stato civile contenente la volontà di sciogliere l'unione. Dopo tre mesi dalla presentazione della comunicazione si potrà chiedere il divorzio vero e proprio, che potrà essere chiesto per via giudiziale oppure attraverso la negoziazione assistita o ancora attraverso un accordo sottoscritto davanti all'ufficiale di stato civile. In caso di divorzio il disegno di legge ha previsto che il partner più "debole" avrà diritto agli alimenti, oltre che all'assegnazione della casa. Dalle cause di scioglimento dell'unione civile è esclusa la mancata consumazione del rapporto.

La convivenza di fatto

La convivenza di fatto può riguardare sia le coppie etero che omosessuali. Il primo passaggio per "istituzionalizzare" la convivenza è la richiesta di iscrizione all'anagrafe. Come? Uno dei due conviventi può presentare il modello di dichiarazione di residenza all'ufficio anagrafico del Comune dove si intende fissare la propria residenza o inviato per raccomandata, via fax o mail, puntualizzando che si tratta di «Convivenza per vincoli affettivi». Chi compila il modulo è il «soggetto che dirige la convivenza». Al modello bisogna allegare i documenti di identità di entrambi i soggetti.

Per il contratto di convivenza si va dal professionista

I conviventi possono decidere di regolare i reciproci rapporti economici e patrimoniali e di optare per la comunione dei beni con un contratto di convivenza. Per la sottoscrizione o l'eventuale modifica o risoluzione, è necessaria la forma scritta e l'atto deve essere predisposto con l'assistenza di un professionista (avvocato o notaio) nella forma di atto pubblico o di scrittura privata. Il contratto, per legge, non deve essere sottoposto a termini o vincolato al rispetto di particolari condizioni.

Il professionista incaricato dovrà iscrivere il contratto all'anagrafe di residenza dei conviventi, passaggio necessario perché abbia valore anche nei confronti dei terzi. In merito va segnalato che se la legge impone la registrazione all'anagrafe di questo contratto al momento non esistono norme relative all'iscrizione del contratto di convivenza nei registri anagrafici. Nel contratto di possono indicare in modo dettagliato quali spese vanno condivise e secondo quali proporzioni.

Prova 2

L'Assemblea della Camera ha approvato il 13 ottobre 2015 un testo unificato in materia di cittadinanza, che è stato trasmesso al Senato, dove è attualmente all'esame. La proposta si concentra sulla questione fondamentale della **tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori**, apportando a tal fine alcune modifiche alla legge sulla cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91). La novità principale del testo consiste nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. *ius soli*) e nell'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (c.d. *ius culturae*).

In particolare, acquista la cittadinanza **per nascita** chi è nato nel territorio della Repubblica da **genitori stranieri**, di cui **almeno uno** sia titolare del diritto di soggiorno permanente o **in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** (cd. *ius soli*).

In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:

- rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero;
- fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.

La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza riguarda il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del **dodicesimo anno** di età, che abbia **frequentato regolarmente**, ai sensi della normativa vigente, per almeno **cinque anni** nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al **sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale** triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (c.d. *ius culturae*).

In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante **dichiarazione di volontà** espressa da un genitore **legalmente residente** in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:

- rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero;
- fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.

Oltre a queste ipotesi, che configurano un diritto all'acquisto della cittadinanza, la proposta introduce un ulteriore caso di **concessione della cittadinanza** (cd. naturalizzazione), che ha carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale **prima del compimento della maggiore età**, ivi legalmente residente da almeno **sei anni**, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un **ciclo scolastico**, con il conseguimento del **titolo conclusivo**, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. Tale fattispecie dovrebbe, in particolare, riguardare il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età.

Tra le ulteriori disposizioni della proposta, si prevede infine l'esonero per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza.

E' stata inoltre dettata una **disciplina transitoria**: coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto *iure culturae* prima dell'entrata in vigore della legge e abbiano già compiuto i 20 anni di età (termine previsto dalla legge per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza), possono fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, purché residenti in Italia da almeno 5 anni; l'acquisto è escluso nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica o di provvedimenti di espulsione per i medesimi motivi. Resta ferma l'applicazione della normativa a coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto *iure soli* o *iure culturae* prima dell'entrata in vigore della legge e non abbiano compiuto i 20 anni di età.

Prova 1

Art. 14.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

Art. 15.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.